

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

## URGENTE

## CIRCOLARE N. 40/2020

1

Milano, 30 ottobre 2020

### Oggetto: decreto agosto convertito in legge, novità

Il D.L. 104/2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", c.d. Decreto Agosto è stato convertito in L. 126/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/10/2020. Di seguito sono riportate le questioni ritenute di interesse più diffuso.

Articolo	Contenuto
Articolo 51, comma 3-quater e articolo 57-bis	<p><b>Modifiche al superbonus 110%</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che ai fini del beneficio del c.d. superbonus, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.</p> <p>I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli Allegati al D.L. 189/2016 e D.L. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.</p> <p>Infine, il nuovo comma 13-ter stabilisce che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.</p>
Articolo 60, commi 1-7	<p><b>Rifinanziamento sostegno alle imprese</b></p> <p>Vengono rifinanziate e seguenti misure a supporto delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- c.d. nuova Sabatini (articolo 2, D.L. 69/2013) per 64 milioni di euro per l'anno 2020;</li><li>- concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari con particolare riferimento al Mezzogiorno (articolo 43, D.L. 112/2008) per 500 milioni di euro per l'anno 2020;</li><li>- fondo per il salvataggio di imprese che detengono marchi storici (articolo 43, D.L. 34/2020) per ulteriori 200 milioni (complessivi 300) per l'anno 2020. La misura viene estesa anche alle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Con il nuovo comma 2-bis, viene previsto che in caso di autorizzazione della proroga</li></ul>

	<p>di 6 mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, il fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima e indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi in forma di voucher per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle pmi, per 50 milioni di euro per l'anno 2021;</li> <li>- il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, D.L. 83/2012, con il fine di sostenere la nascita e dello sviluppo delle società cooperative ex decreto Mise 4 dicembre 2014, per 10 milioni di euro per l'anno 2020;</li> <li>- il fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, L. 160/2019, a sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, § 3, lettera b), Tfue, per 950 milioni di euro per l'anno 2021.</li> </ul>
Articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies	<p><b>Sospensione ammortamento soggetti no las adopter</b></p> <p>I soggetti che non adottano gli las, nell'esercizio 2020, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2), cod. civ., possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p><u>Di questa importante novità verrà data ampia informativa nella prossima circolare di informazione ai clienti.</u></p>
Articolo 60, commi 7-sexies – 7-septies	<p>I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, D.L. 34/2020, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat o ricompresi nella circolare Mef n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p>A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.</p> <p>Nello stato di previsione del Mef è istituito, per l'anno 2020, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.</p>
Articolo 62	<p><b>Aiuti pmi in deroga alla disciplina comunitaria</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, all'articolo 61, D.L. 34/2020, prevedendo che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o</li> </ul>

	<p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; o</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>
<p>Articolo 63 e articolo 80, comma 6</p>	<p><b>Bonus 110%</b></p> <p>Introducendo il nuovo comma 9-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che ai fini della fruizione del bonus, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p> <p>Inoltre, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.</p> <p>Viene modificato il comma 15-bis, prevedendo la fruibilità del credito per gli interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se aperti al pubblico.</p>
<p>Articolo 64, comma 3-bis</p>	<p><b>Estensione Fondo di garanzia pmi</b></p> <p>Vengono estese le garanzie del Fondo garanzia pmi anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), D.L. 23/2020.</p>
<p>Art 65</p>	<p><b>Proroga moratoria pmi</b></p> <p>Vengono prorogati al 31 gennaio 2021 rispetto all'originario 30 settembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure di sostegno alle mi previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, D.L. 18/2020</li> <li>- la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, nonché ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria, prevista dall'articolo 37-bis, D.L. 23/2020.</li> </ul> <p>Per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020 alle misure di sostegno ex articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.</p> <p>Le imprese che, al 15 agosto 2020, hanno esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive previste dal comma 8 dell'articolo 56, D.L. 18/2020, tiene conto delle modifiche dei termini introdotte.</p>

	Infine, si prevede che entro 30 giorni decorrenti dal 15 agosto 2020, è possibile integrare le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.
Articolo 71	<p><b>Assemblee societarie</b></p> <p>Viene previsto che per le assemblee delle Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 106, commi da 2 a 6, D.L. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);</li> <li>- per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);</li> <li>- prevedere l'intervento in assemblea tramite un rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).</li> </ul>
Articolo 72, comma 1-ter	<p><b>DTA</b></p> <p>Viene modificata la disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate che derivano dalla cessione di crediti deteriorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate <u>decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati</u>; - viene chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso rapporti tra società non controllate;</li> <li>- vengono <u>chiarite le modalità di applicazione della disciplina in parola nel caso di consolidato nazionale</u>, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone; e</li> <li>- vengono dettagliate le modalità per l'esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA.</li> </ul> <p>In particolare, viene precisato che è possibile trasformare in credito <u>d'imposta le attività per imposte anticipate - DTA relative a crediti deteriorati, se sono riferite all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato (in luogo di "fruito tramite") in credito d'imposta alla data della cessione.</u></p> <p>Viene specificato che, nel caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo civilistico (ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.) o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, <u>il valore nominale è il valore di acquisto del credito</u>. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti e da tale momento decorrono gli effetti previsti ex lege per il cedente.</p> <p>Per quanto riguarda gli effetti in favore del cedente, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione per il cedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;</li> <li>- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.</li> </ul> <p>Il nuovo comma 1-bis, articolo 44-bis, D.L. 34/2019, disciplina l'ipotesi di DTA da cessione di crediti deteriorati ove si opti per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale ai sensi dell'articolo 117, Tuir),</p>

	<p>da parte della società cedenti, mentre il nuovo comma 1-ter disciplina le DTA da cessione di crediti deteriorati nel caso di opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'articolo 115, Tuir.</p> <p>Infine, il nuovo comma 1-quater disciplina il caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone. In tale ipotesi, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società, nella medesima proporzione di attribuzione prevista dal Tuir per le società semplici. In analogia coi commi precedenti, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi delle norme in esame, non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze agevolabili mediante Ace relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.</p>
Articolo 76	<p><b>Sospensione scadenza titoli di credito</b></p> <p>Vengono modificate le previsioni introdotte con l'articolo 11, D.L. 23/2020, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;</li> <li>- gli assegni portati all'incasso, non erano protestabili fino al 31 agosto 2020. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5, L. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata sono ridotte alla metà quando il traente, entro 60 giorni decorrenti dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.</li> </ul>
Articolo 77, comma 1 e comma 3	<p><b>Credito di imposta locazioni non abitative</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;</li> <li>- il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.</li> </ul> <p>In sede di conversione in legge viene previsto che per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.</p> <p>Viene inoltre previsto che, limitatamente alle imprese turistico – ricettive il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
Articolo 96, comma 1	<p><b>Bonus pubblicità</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 57-bis, comma 1 -ter, D.L. 50/2017 prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento del tetto massimo di spesa in misura pari a 85 milioni;</li> <li>- incremento del beneficio massimo fruibile in misura pari a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 50 milioni per investimenti su quotidiani e periodici anche on line e</li> </ol> </li> </ul>

	b) 35 milioni per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Articolo 97	<b>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</b> Viene introdotta un'ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 1. per il 50% delle somme oggetto di sospensione: - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o - mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; 2. per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 98	<b>Proroga secondo acconto Isa</b> Viene prevista per i soggetti - che esercitano attività economiche per le quali sono <u>stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito</u> , per ciascun indice, dal relativo decreto Mef; - che hanno <u>subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</u> ; <u>la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</u> La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano: - regime forfettario ex L. 190/2014; - regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011; e - soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa.
Articolo 108	<b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</b> Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché, per effetto del richiamo all'articolo 15, L. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Di questa importante novità verrà data ampia informativa nella prossima circolare di informazione ai clienti.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali Saluti

  
Sodiet Consulting S.r.l